



## ESTENSIONE DEL REGIME FORFETTARIO

Gentili Clienti,

la presente circolare intende illustrarvi il nuovo regime forfettario, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, la quale ha cambiato i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfettario di cui alla L. 190/2014 con decorrenza 01.01.2019.

Le modifiche introdotte hanno ampliato la platea di contribuenti che possono aderire al regime forfettario in quanto è stata innalzata e resa unica la soglia dei ricavi/compensi per poter aderire al regime di favore. Infatti possono accedere al regime forfettario le persone fisiche esercenti attività di imprese, arti o professioni che nell'anno precedente hanno conseguito un ammontare di ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65.000. Si precisa che il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 Euro.

Come nella previgente formulazione il regime si basa su una determinazione "forfettaria" del reddito calcolato tramite l'applicazione di coefficienti di redditività differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Gruppo	Codice attività ATECO 2007	Redditività
Industrie alimentari e delle bevande	10-11	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45-da 46.2 a 46.9-da47.1 a 47.7-47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82-47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	41-42-43-68	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	55-56	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	64-65-66-69-70-71-72-73-74-75-85-86-87-88	78%
Altre attività economiche	01-02-03-05-06-07-08-09-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-8-29-30-31-32-33-35-36-37-38-39-49-50-51-52-53-58-59-60-61-62-63-77-78-79-80-81-82—84-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99	67%

Dal reddito così calcolato sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge. Si specifica che sono rimaste invariate le disposizioni previste in materia di regime contributivo agevolato per i soli imprenditori individuali iscritti alle gestioni artigiani e commercianti. Tale regime agevolato, che prevede una riduzione dei contributi in misura pari al 35%, ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente

mediante domanda da presentarsi annualmente entro il mese di febbraio. Ovviamente, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato ai fini pensionistici un numero di mesi proporzionale a quanto versato.

Per effetto della novellata normativa sono state modificate anche le cause di esclusione. Pertanto il limite dei 5.000 Euro quale spesa per lavoratori dipendente e quello dei 20.000 Euro quale spesa per i beni strumentali non costituiscono più un limite di accesso.

Viene inoltre precluso l'accesso del rinnovato regime agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che:

- partecipano contemporaneamente in società di persone, associazioni e imprese familiari;
- controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni
- esercitano l'attività "prevalentemente" nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi datori di lavoro direttamente o indirettamente riconducibili;
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- sono soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'UE, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi.

In ultimo si ricorda che il regime qui in commento è un regime c.d. naturale per chi ne possiede i requisiti e, pertanto, i contribuenti stessi non sono tenuti ad esercitare apposita opzione per l'accesso.

Si ricorda che le modifiche apportate al regime forfettario decorrono dal 01.01.2019. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

UCS-CEA rimane a vostra completa disposizione per valutare la vostra specifica situazione e definire la convenienza o meno nell'aderire al regime forfettario.

UCS - CEA